

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 947

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BARELLI, CICOLANI, GRECO, CARRARA, PONZO, PIANETTA, BIANCONI, COSTA, LAURO, CENTARO, MANFREDI, IOANNUCCI, BOLDI, GUASTI, ALBERTI CASELLATI, CHIRILLI, CASTAGNETTI, FAVARO, MARANO, TREDESE, FABBRI, SAMBIN, CANTONI, TRAVAGLIA, SCOTTI, RIZZI, ZORZOLI e SANZARELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2001

—————

Legge quadro sullo spettacolo. Delega al Governo per la concessione di ausili finanziari e per la trasformazione di enti, organismi ed istituzioni pubbliche operanti nel settore dello spettacolo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La finalità essenziale che il presente disegno di legge quadro intende perseguire è quella di semplificare, armonizzare e razionalizzare il panorama legislativo dello spettacolo quale bene culturale e strumento indispensabile di consociazione civile e di affermazione dell'identità nazionale.

Dopo l'emanazione della legge «madre» del 1985, - legge 30 aprile 1985, n. 163 - legge istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo, provvedimento di carattere economico che rinvia a leggi «figlie», mai varate dal Parlamento, la regolamentazione dei diversi settori dello spettacolo, la presente proposta rappresenta un organico e snello strumento normativo di principi e indirizzi che pone al centro dell'attenzione non più gli operatori culturali, bensì la collettività, unica destinataria dell'intervento pubblico.

Il disegno di legge quadro, che prevede il coinvolgimento di diversi Ministeri per la valorizzazione dello spettacolo, dall'educazione alla formazione, dalla informazione alla omogenea diffusione sia in Italia sia all'estero, rappresenta una prima concreta risposta al riformato articolo 117 della Costituzione. Delinea, infatti, un modello istituzionale fondato sulla pari dignità dello Stato, delle regioni, dei comuni e delle province chiamate a realizzare un modello di «federalismo» sussidiario e solidale che trova applicazione attraverso:

a) l'accordo di programma, ovvero una convenzione pluriennale tra lo Stato ed ogni singola regione in cui fissare obiettivi e priorità, elenco di iniziative, livello di investimento economico statale e locale;

b) la creazione di un fondo perequativo per la realizzazione di interventi a favore di

aree meno servite e per sostenere la presenza omogenea delle attività dello spettacolo.

Altro elemento cardine del disegno di legge è quello relativo alla sussidiarietà orizzontale, ovvero alla creazione dei presupposti necessari per attrarre capitali privati e per agevolare ed incentivare fiscalmente le attività dello spettacolo. Particolare attenzione viene riservata alla creazione di un Istituto di credito della cultura, quale strumento economico della Repubblica per il sostegno e lo sviluppo dello spettacolo e volano per gli investitori anche finanziari che vogliano destinare risorse al settore.

Il disegno di legge quadro persegue altresì l'obiettivo di riformare e semplificare gli organi consultivi la cui funzione è quella di esprimere pareri sulle attività. Se ne propone il drastico ridimensionamento, insieme alla creazione di una Consulta dello spettacolo, presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali e composta da 21 membri, 7 per ognuno dei seguenti settori: cinema e multimedialità, musica e danza, teatri e circhi, designati da diversi Ministeri, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza Stato-città e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, tra esperti dei diversi ambiti dello spettacolo inseriti in un elenco predisposto dalle Commissioni parlamentari competenti.

Con gli interventi previsti dalla presente proposta si vuole perseguire l'obiettivo di rimodulare il sostegno pubblico allo spettacolo, in base all'efficacia conseguita in termini di valore aggiunto per la collettività, per la valenza artistica dei progetti, per il servizio sociale garantito e per i livelli occupazionali assicurati.

Tra gli obiettivi che la proposta intende altresì conseguire vi è quello di prefigurare nuovi modelli gestionali, da riorganizzare, semplificare, sburocratizzare per gli enti, organismi ed istituzioni pubbliche o iniziative la cui attività sia prevalentemente sostenuta dalla mano pubblica, di cui ridefinire le finalità.

La parte settoriale della proposta è volutamente scarna ed essenziale per l'intento di delineare principi di carattere generale la cui esplicazione viene demandata ad appositi regolamenti di attuazione che consentano pe-

riodicamente la revisione delle disposizioni tecniche alla luce delle incessanti modificazioni della realtà dello spettacolo.

La presente proposta rappresenta l'occasione storica per il nostro paese di colmare un disimpegno riformatore, proporsi in maniera moderna verso la promozione culturale, affermare lo spettacolo quale momento strategico di crescita artistica, sociale, occupazionale ed economica della Nazione, e riconoscere ai beni culturali lo *status* di «industria pulita» in grado di disinquinare le menti.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. Lo spettacolo è un bene culturale.
2. La Repubblica sostiene lo sviluppo dello spettacolo quale libera espressione del pensiero artistico, strumento indispensabile di consociazione civile e di affermazione dell'identità nazionale; ne promuove la correlazione con il patrimonio storico ed artistico, assicura la sua diffusione in Italia e all'estero, valorizza la tradizione nazionale e locale e stimola l'innovazione artistica ed imprenditoriale.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina le competenze istituzionali in materia di spettacolo e le modalità di attribuzione delle risorse per l'esercizio di tali funzioni secondo i principi della sussidiarietà, della prossimità e dell'efficacia, al fine di assicurare una pluralità di referenti quale prima garanzia di libertà ed offrire un adeguato servizio di utilità sociale.
2. La Repubblica riserva particolare attenzione alla diffusione e alla promozione dello spettacolo, nonché alla educazione, alla formazione e al mondo del lavoro. A tal fine, il Ministro per i beni e le attività culturali stipula accordi e convenzioni con:
 - a) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'inserimento della storia e tecnica dello spettacolo tra le materie di insegnamento della scuola di base e della scuola superiore e per la istituzione di corsi di laurea breve inerenti lo spettacolo;

b) il coordinamento delle regioni per la realizzazione di corsi di formazione e di alta qualificazione, specializzazione ed aggiornamento professionale, con il coinvolgimento della Scuola nazionale di cinema, di università, conservatori, accademie, iniziative dello spettacolo e associazioni di categoria di comprovata esperienza;

c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'estensione delle forme di tutela sindacale e l'applicazione dei nuovi modelli di formazione- lavoro per tecnici, organizzatori ed amministratori;

d) il Ministero delle comunicazioni per la realizzazione, attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, di iniziative di informazione, divulgazione scientifica, coproduzione con le attività dello spettacolo, realizzazione di canali tematici e valorizzazione della propria videoteca;

e) il coordinamento delle regioni ed i Ministeri delle attività produttive e degli affari esteri, nonché il Ministro per le politiche comunitarie, per lo sviluppo della presenza dello spettacolo e dell'arte italiana all'estero.

CAPO II

COMPETENZE ISTITUZIONALI NELLO SPETTACOLO

Art. 3.

(Funzioni dello Stato)

1. Sono di competenza statale le seguenti funzioni:

a) determinare i principi generali della politica nazionale, individuando strumenti di cooperazione e solidarietà, e contribuire alla politica comunitaria;

b) verificare l'efficacia e congruità dell'intervento pubblico rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di monitoraggio ed osservatorio;

c) promuovere l'integrazione tra i beni culturali, con destinazione di aree archeologiche e siti museali ad attività espositive e progettualità permanenti per lo spettacolo;

d) dotare le aree meno servite di spazi multimediali e adeguare tecnologicamente il patrimonio strutturale dello spettacolo attraverso incentivi per chi intraprende opere di ristrutturazione o di riconversione di siti *post* industriali, anche al fine di costituire un sistema sala integrato quale momento aggregante e di partecipazione della collettività;

e) sostenere le iniziative a carattere nazionale in concorso con le regioni e gli enti locali;

f) promuovere la contemporaneità italiana e l'allestimento di opere prime;

g) tutelare e promuovere il teatro, la musica, la danza, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante in concorso con le Regioni e gli enti locali;

h) promuovere il cinema italiano e l'attività audiovisiva, incentivando l'afflusso di risorse ad iniziativa privata;

i) promuovere la sperimentazione e la ricerca, l'interdisciplinarietà, la multimedialità e l'integrazione multi-etnica delle culture;

l) favorire iniziative volte a diffondere all'estero l'espressione artistica nazionale anche attraverso accordi di cooperazione transfrontaliera ed interregionale;

m) favorire l'integrazione dello spettacolo con i più moderni strumenti della comunicazione e promuovere sinergie operative con canali tematici satellitari, *pay tv*, via cavo, *pay per view*, tv digitale e *video on demand*;

n) individuare i presupposti per la formazione e per l'iscrizione in registri professionali degli operatori dello spettacolo;

o) individuare le tipologie dei parchi di divertimento e autorizzare all'esercizio le attività dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

p) accrescere l'efficienza dell'azione delle amministrazioni pubbliche con la semplificazione delle procedure e la loro operati-

vità integrata, valorizzando al massimo l'utilizzo dell'autocertificazione;

q) ripartire il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, tra quote di competenza statale e regionale e tra quote di intervento per automatismo e selettività, di cui all'articolo 8, comma 5;

r) gestire il fondo perequativo di cui all'articolo 7 e surrogare eventuali inadempienze di regioni ed enti locali.

Art. 4.

(Funzioni delle regioni)

1. Le regioni, al fine di garantire la razionale e qualificata presenza dello spettacolo sull'intero territorio nazionale, sono tenute ad armonizzare la propria legislazione in materia entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dotandosi di un'adeguata e professionalizzata struttura amministrativa e degli opportuni strumenti di conoscenza del fenomeno culturale.

2. Sono di competenza regionale le seguenti funzioni:

a) l'attività legislativa e regolamentare in attuazione di quanto fissato dallo Stato con legge nazionale;

b) la promozione ed il sostegno di attività operanti nello spettacolo, in concorso con lo Stato e gli enti locali per quelle a carattere nazionale, anche favorendo l'utilizzo di siti di particolare rilievo storico-ambientale;

c) la predisposizione di progetti culturali da inoltrare all'Unione europea per la valorizzazione dello spettacolo nei suoi diversi generi quale strumento di integrazione comunitaria;

d) la verifica degli obiettivi e del corretto utilizzo delle risorse, svolgendo attività di monitoraggio territoriale in collegamento con l'attività di osservatorio dello Stato;

e) la formazione, l'aggiornamento e la creazione di nuove figure professionali;

f) la promozione delle attività di giovani autori e formazioni, nonché dell'imprenditoria giovanile e femminile;

g) la promozione ed il sostegno, in collaborazione con le province ed i comuni, della distribuzione di spettacoli;

h) la realizzazione di progetti di promozione e formazione dello spettatore, in particolare giovanile, definiti e realizzati in collaborazione con gli organismi all'uopo preposti e con istituzioni scolastiche ed universitarie;

i) il sostegno di rassegne e festival di particolare significato promozionale a carattere locale;

l) la tutela della tradizione collegata ai linguaggi ed alle lingue locali;

m) la promozione di centri audiovisivi, con particolare riferimento ad iniziative regionali e locali, anche al fine di costituire una videoteca regionale, quale momento di raccolta, catalogazione e tutela del patrimonio artistico dello spettacolo;

n) il sostegno, in collaborazione con i comuni, alla costruzione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi, attrezzature ed aree destinate alle attività dello spettacolo, anche circense e viaggiante, promuovendo l'innovazione tecnologica;

o) la programmazione regionale delle aree di plateatico attrezzate per lo svolgimento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono condizione indispensabile per attuare il trasferimento di risorse e competenze dallo Stato alle regioni.

Art. 5.

(Funzioni delle province)

1. Sono di competenza provinciale le seguenti funzioni:

a) la promozione della cooperazione tra enti locali;

b) la promozione ed il sostegno di soggetti operanti in ambito provinciale;

c) la diffusione dello spettacolo anche in relazione a finalità turistiche;

d) in concorso con la regione la predisposizione di una progettualità europea per valorizzare l'integrazione comunitaria dello spettacolo;

e) la formazione del pubblico, soprattutto in ambito scolastico ed universitario;

f) la promozione di manifestazioni e di attività di divulgazione di rilievo provinciale;

g) in concorso con la regione, la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale, nonché la rilevazione di dati attinenti allo spettacolo.

Art. 6.

(Funzioni dei comuni)

1. Sono di competenza comunale le seguenti funzioni:

a) sostenere soggetti dello spettacolo operanti in ambito comunale;

b) formulare il piano annuale delle iniziative promosse ed organizzate dagli operatori;

c) garantire la più ampia collaborazione tra gli enti e gli organismi operanti nel proprio ambito territoriale;

d) promuovere interventi di restauro, di adeguamento ed innovazione tecnologica di sedi ed attrezzature per le attività di spettacolo, anche valorizzando il patrimonio edilizio non destinato originariamente ad ospitare tali attività;

e) concorrere alla distribuzione dello spettacolo ed alla erogazione di servizi nelle forme individuate dalla regione;

f) effettuare la rilevazione, a livello locale, dei dati statistici ed informativi;

g) rilasciare autorizzazioni all'installazione ed esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisporre periodicamente l'elenco delle aree disponibili

ad ospitare tali attività e regolamentare la concessione delle stesse;

h) esercitare le funzioni amministrative previste dalla legislazione vigente.

Art. 7.

(Sussidiarietà istituzionale)

1. La sussidiarietà tra lo Stato, e per esso il Ministero per i beni e le attività culturali, ed ogni singola regione viene attuata attraverso accordi di programma triennali in cui vengono individuati obiettivi e priorità, elenco dei soggetti, livelli di investimento economico dello Stato e del territorio, nonché l'entità dell'intervento di soggetti privati.

2. In fase di prima applicazione, gli accordi di programma tengono prioritariamente conto del criterio storico di intervento dello Stato nei confronti delle attività dello spettacolo registrato al momento di entrata in vigore della presente legge.

3. È costituito il Fondo perequativo dello spettacolo, gestito dallo Stato, in concorso con le regioni, per realizzare interventi annuali, biennali o triennali in favore delle aree meno servite, incentivare la presenza omogenea delle attività dello spettacolo e sostenere regioni ed enti locali che versano in particolari difficoltà economiche.

4. Alla costituzione del Fondo perequativo dello spettacolo si provvede tramite:

a) l'utilizzo di una quota dei proventi del Lotto, periodicamente fissata dal Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto;

b) l'utilizzo di una quota dei proventi del Bingo, periodicamente fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto;

c) il prelievo alla fonte del 2 per cento delle risorse che società ed enti erogatori di servizi di pubblica utilità destinano annualmente ad iniziative promozionali e pubblicitarie; tali soggetti vedranno riconosciuta la

loro partecipazione con adeguata comunicazione al Parlamento;

d) eventuali fondi statali ed europei appositamente stanziati o utilizzabili allo scopo.

CAPO III

INTERVENTO DELLO STATO

Art. 8.

(Ausili finanziari)

1. Con gli interventi previsti dal presente articolo la Repubblica persegue l'obiettivo di rimodulare il sostegno pubblico allo spettacolo, in base all'efficacia conseguita in termini di valore aggiunto per la collettività, e di favorire una reale privatizzazione delle istituzioni culturali.

2. Per favorire tutte le attività dello spettacolo il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla normativa europea;

b) detassazione degli utili reinvestiti nell'attività, nella formazione e nella innovazione tecnologica;

c) detassazione delle sponsorizzazioni per attività istituzionali, per la realizzazione di progetti o in conto merce su singoli elementi della fase produttiva;

d) introduzione del *tax shelter*;

e) riduzione delle aliquote Iva gravanti sullo spettacolo, sulle attività editoriali e promozionali ad esso connesse;

f) riconoscimento di un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento dell'ammontare dell'Iva effettivamente versata e comunque nei limiti fissati dalla normativa europea;

g) detassazione dei costi pubblicitari e di affissione;

h) esenzione delle attività dello spettacolo dall'imposta regionale per le attività produttive;

i) agevolazioni fiscali relative alle utenze connesse all'espletamento dell'attività delle sale di pubblico spettacolo.

3. Per le attività teatrali è disposta la non assoggettabilità dell'intervento pubblico alla ritenuta di cui all'articolo 28, comma secondo e di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Gli artisti e tecnici professionisti possono dedurre dall'anno 2003, agli effetti dell'IRPEF, il 50 per cento delle spese sostenute per vitto e alloggio per lo svolgimento della loro attività, nell'ottica di una progressiva e completa detassazione delle stesse.

5. Oltre agli ausili automatici previsti dai commi da 1 a 4 in termini di automatismo, l'intervento pubblico per selettività è commisurato alla particolare valenza artistica e qualità del progetto pluriennale, all'impegno culturale garantito ed ai risultati conseguiti in termini di servizio sociale e di promozione dell'immagine culturale del paese, di numero delle presenze, di livelli occupazionali assicurati e della valorizzazione di nuove professionalità artistiche e tecniche, anche alla luce del rischio culturale ed economico connesso allo svolgimento dell'attività ed alla capacità di autofinanziamento.

6. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito l'Istituto di credito per la cultura, quale strumento economico per il sostegno e lo sviluppo dello spettacolo e volano per gli investitori anche finanziari che vogliano destinare risorse al settore.

7. All'Istituto di cui al comma 6 del presente articolo partecipano lo Stato, attraverso il Fondo unico per lo spettacolo ed il Fondo perequativo di cui all'articolo 7, comma 3, le regioni e gli enti locali territoriali con propri

stanziamenti, le fondazioni bancarie di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 461, e al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale ampliamento delle proprie finalità statutarie, ed eventuali ulteriori soggetti privati. Le modalità di partecipazione ed i relativi oneri economici sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

(Consulta dello spettacolo)

1. Nell'ambito della razionalizzazione degli organismi consultivi e delle relative funzioni, è istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la Consulta dello spettacolo, di seguito denominato «Consulta».

2. La Consulta, nominata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che la presiede, è composta da ventuno membri, sette per ognuno dei seguenti settori:

- a) cinema e multimedialità;
- b) musica e danza;
- c) teatro e circhi.

3. I ventuno membri di cui al comma 2 sono scelti in un elenco predisposto dalle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti dei diversi ambiti dello spettacolo che non abbiano interessi personali in rapporto alla contribuzione pubblica, e di cui:

- a) sei designati dal Ministro per i beni e le attività culturali;
- b) due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c) due designati dal Ministro delle comunicazioni;
- d) uno designato dal Ministro degli affari esteri;
- e) uno designato dal Ministro delle attività produttive;
- f) tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano;

g) tre designati dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

h) due designati dall'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS);

i) uno designato dall'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA).

4. La Consulta, i cui componenti restano in carico tre anni con mandato non rinnovabile consecutivamente, svolge la propria attività in sedute plenarie e di area, esprimendo pareri vincolanti per il Ministro per i beni e le attività culturali.

5. In seduta plenaria, spetta alla Consulta esprimere parere su:

a) la ripartizione del Fondo unico dello spettacolo tra quota di competenza statale e regionale e tra quota di automatismo e di selettività di cui all'articolo 8, comma 5;

b) progetti interdisciplinari di rilevanza nazionale ed europea;

c) le ipotesi di accordo di programma avanzate dalle regioni;

d) le proposte di utilizzo del Fondo perequativo dello spettacolo;

e) l'esame di questioni di rilievo generale o intersettoriale interessanti lo spettacolo.

6. In riunione di area, spetta alla Consulta esprimere parere su:

a) progetti di settore di interesse nazionale;

b) eventuali istanze respinte a livello regionale, provinciale o comunale, in presenza di motivato ricorso.

6. All'atto di insediamento della Consulta sono soppressi il comitato per i problemi dello spettacolo e le commissioni consultive di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

Art. 10.

(Interventi di riforma)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la trasformazione di enti, organismi ed istituzioni pubbliche o di iniziative la cui attività sia prevalentemente sostenuta dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, al fine di promuovere una diffusa partecipazione di privati, persone fisiche e giuridiche.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i soggetti di cui al comma 1, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche, devono assumere strutture gestionali a carattere privatistico con effetti di carattere imprenditoriale e sindacale;

b) riorganizzazione, semplificazione, sburocratizzazione e ridefinizione delle finalità pubbliche delle seguenti istituzioni culturali: Cinecittà *Holding*, Ente teatrale italiano, Società di cultura La Biennale di Venezia, Istituto nazionale del dramma antico nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri stabili ad iniziativa pubblica e degli organismi di promozione e formazione del pubblico.

CAPO IV

ATTIVITÀ SETTORIALI

Art. 11.

(Individuazione e riconoscimento delle iniziative)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede, con

propri decreti, a fissare i requisiti ed i presupposti necessari per la definizione delle tipologie d'area di cui al presente Capo. Le tipologie d'area così determinate possono essere modificate, con le medesime procedure, ogni due anni.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Consulta, è attribuito il riconoscimento di interesse nazionale alle iniziative dello spettacolo dal vivo che presentino:

a) comprovata esperienza artistica, organizzativa e manageriale decennale nella realizzazione di un qualificato progetto culturale;

b) rilievo nazionale della attività, anche testimoniato dalla costante presenza in un ambito sovraregionale;

c) qualificata presenza all'estero;

d) impegno continuativo nel tempo, con impiego di un nucleo artistico, tecnico ed organizzativo stabile per la realizzazione di un organico progetto triennale;

e) tutela della tradizione nazionale ed attività di innovazione della scena artistica anche attraverso la valorizzazione di nuovi talenti e la sensibilizzazione del pubblico giovanile;

f) presenza di una qualificata attività laboratoriale e di iniziative collaterali per la divulgazione, promozione e diffusione dello spettacolo;

g) impegno nell'attività di qualificazione ed aggiornamento professionale in collaborazione con gli organismi all'uopo preposti;

h) adeguata presenza di spettatori e servizio socio-culturale offerto alla collettività;

i) sana gestione economica ed equilibrio di bilancio, tenuto altresì conto, per le iniziative di cui all'articolo 10, di un'adeguata e significativa presenza sussidiaria dei privati.

3. Il riconoscimento di cui al comma 2 ha efficacia quinquennale. La Consulta provvede alla periodica verifica della sussistenza

dei presupposti e caratteristiche necessari per il riconoscimento.

4. Il presente articolo non si applica alle attività di spettacolo che presentino i presupposti di professionalità per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni fiscali previste nel decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 12.

(Attività teatrali)

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica, costituisce, nell'ambito dei beni culturali di cui all'articolo 1, aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale e formativo della collettività.

2. La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali professionali e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione ed ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla drammaturgia contemporanea;

b) la ricerca, la sperimentazione teatrale, il teatro per le nuove generazioni e l'integrazione delle arti sceniche;

c) l'attività di compagnie teatrali che, realizzando un itinerario geografico, valorizzi l'incontro tra domanda ed offerta teatrale, anche con particolare riguardo alle aree del paese meno servite in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività di usufruire di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo e di promozione e formazione del pubblico teso a diffondere, quale servizio sociale, la cultura teatrale in

un determinato ambito territoriale e a sostenere l'attività produttiva;

e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale artistico e tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

f) eventi e manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

3. Lo Stato persegue le finalità del presente articolo attraverso i teatri stabili, le imprese di produzione, gli organismi di promozione e formazione del pubblico, gli esercizi teatrali e municipali, le rassegne e festival e gli organismi di promozione.

Art. 13.

(Attività cinematografiche)

1. Il cinema, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale e formativo della collettività.

2. La Repubblica valorizza l'industria cinematografica con riferimento all'attività produttiva, distributiva e di esercizio, e riserva particolare attenzione alla:

a) promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo della produzione cinematografica nazionale in Italia e all'estero, anche attraverso specifiche intese con il Ministero delle attività produttive e con il Ministro per le politiche comunitarie;

b) creazione di un circuito dedicato alla programmazione di film italiani ed europei;

c) conservazione e diffusione, a fini culturali ed educativi, del patrimonio filmico nazionale;

d) attività di alta formazione artistica e tecnica, e di diffusione della didattica cinematografica.

3. Lo Stato concorre:

a) all'attivazione di progetti cinematografici (soggetto, trattamento, sceneggiatura), in concorso con l'Istituto Luce e soggetti privati;

b) alla realizzazione annuale di un massimo di dieci opere prime, individuate dalla Consulta, di cui incentiva l'utilizzo nelle sue diverse forme;

c) alla realizzazione di dieci film italiani o europei di particolare interesse culturale e spettacolare il cui impegno e rischio economico richiede, in forma sussidiaria, l'intervento pubblico.

4. L'intervento economico dello Stato concorre fino ad un importo massimo del 50 per cento dell'investimento privato sulla produzione; ulteriori interventi sono previsti in fase distributiva per garantire la programmazione obbligatoria di almeno trenta giorni in sala e tempestive campagne pubblicitarie e promozionali anche televisive.

5. Lo Stato si impegna a ridefinire il rapporto tra cinema e televisione al fine di ottimizzare l'utilizzo del prodotto filmico e la sua diffusione attraverso l'evoluzione funzionale e tecnologica dei mezzi di comunicazione di massa e dei sistemi distributivi.

6. Al fine di valorizzare la presenza cinematografica italiana all'estero, con particolare riferimento all'Unione europea, l'Italia promuove accordi di collaborazione, coproduzione e codistribuzione con gli Stati nazionali per diffondere sul territorio comunitario i film realizzati con il concorso pubblico e valorizzare la cinematografia europea nei suoi diversi aspetti, tendenze e tradizioni.

7. Il Ministero per i beni e le attività culturali riserva particolare attenzione all'ammodernamento e adeguamento tecnologico delle strutture e all'apertura di nuove sale, multisale e *multiplex* promuovendo indagini ricognitive tese a individuare aree geografiche meno servite, comprensori interessati e potenziali bacini di utenza.

8. Investimenti agevolati sono previsti per la creazione di sale cinematografiche e multisale nelle aree individuate ai sensi del comma 7, nonché per l'adeguamento e l'ammodernamento delle monosale nei centri storici delle città.

9. Al fine di ampliare, migliorare e qualificare l'incontro tra l'offerta e la domanda cinematografica, la creazione di nuovi *multiplex* è subordinata ai seguenti requisiti:

a) prelazione a partecipare, con possibilità di cambiamento della destinazione d'uso, per gli esercenti dell'area geografica interessata; laddove non esercitata, la prelazione viene riservata a società dapprima italiane e successivamente europee ed americane;

b) destinare una quota di programmazione a film italiani ed europei;

c) destinare una o più sale ad attività polivalenti dello spettacolo.

Art. 14.

(Attività musicali)

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale e formativo della collettività.

2. La Repubblica tutela e valorizza le attività musicali professionali in tutti i suoi generi e manifestazioni e ne valorizza lo sviluppo con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) la conservazione del patrimonio storico della musica;

b) la produzione contemporanea, nuovi autori, interpreti ed esecutori nazionali;

c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e concerti, e la promozione e formazione del pubblico;

e) eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

f) la formazione e lo studio dello strumento musicale e del canto anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie, nonché la realizzazione di corsi e concorsi di alta qualificazione professionale;

g) la diffusione della produzione musicale nazionale all'estero.

3. Lo Stato persegue le finalità di cui al presente articolo attraverso gli enti lirico-sinfonici, i teatri storici, le istituzioni concertistico-orchestrale, le associazioni musicali, i festival nazionali ed internazionali, i complessi bandistici e corali.

Art. 15.

(Attività di danza)

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale e formativo della collettività.

2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione ed ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla danza contemporanea;

b) la sperimentazione e ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;

c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda ed offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del paese meno servite in un'ottica di

equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività di usufruire di un servizio culturale;

d) attuare una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e formazione del pubblico, in particolare giovanile, teso a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza in un determinato ambito territoriale e a sostenere l'attività produttiva;

e) promuovere la formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale del personale artistico e tecnico, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

f) realizzare eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane sia straniere;

g) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

3. Lo Stato persegue le finalità di cui al presente articolo attraverso le imprese di produzione, gli organismi di distribuzione e formazione del pubblico, le attività di ospitalità, le iniziative di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e festival.

Art. 16.

(Attività circensi e spettacolo viaggiante)

1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, di cui riconosce il valore internazionale, nazionale e sociale.

2. La Repubblica tutela e valorizza le attività circensi professionali nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne incentiva lo sviluppo attraverso interventi tesi a favorire:

a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico ed impegno organizzativo, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda ed offerta, anche con particolare riguardo alle aree del paese meno servite in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività;

b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali e attività editoriali;

c) iniziative di consolidamento e sviluppo dell'arte e tradizione circense mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionale;

d) la presenza all'estero dell'attività circense italiana;

e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero;

f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

g) la ristrutturazione di aree attrezzate.

3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante oltre che con le modalità previste dalla vigente legislazione, con le agevolazioni di cui all'articolo 10 e con l'adozione di registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico professionale per lo svolgimento di tale attività.

